



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ██████████, proposto da:
██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore
Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in
Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in
Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliato ex lege;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.
██████████, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato
sentenza ██████████ del Tar Lazio sezione i°bis - corresponsione
somme - risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia e l'avvocato dello Stato Palasciano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza [REDACTED] il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso del Sig. [REDACTED] per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo tribunale n. [REDACTED], con cui era stato annullato il diniego del Ministero della Difesa sulla sua domanda di transito nelle aree funzionali.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha lamentato l'elusione del giudicato di cui alla medesima sentenza n. [REDACTED], relativamente alla mancata corresponsione degli stipendi arretrati, avanzando, in subordine, domanda risarcitoria a causa del pregiudizio subito per il ritardo dell'amministrazione.

Con sentenza n. [REDACTED] il Tar ha respinto il ricorso, considerando la mancata corresponsione del trattamento stipendiale conseguenza della legittima applicazione da parte dell'amministrazione dell'art. 2, settimo comma del D.M. 18 aprile 2002 che prevede, in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda di transito, la corresponsione del trattamento

economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità, nella specie non percepito dal ricorrente a causa di progressive decurtazioni previste dall'art. 26 della legge 5 maggio 1976 n. 187, ritenendo altresì insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Propone appello l'interessato, riaffermando il proprio diritto a percepire gli stipendi arretrati dalla data di formazione del silenzio assenso allo scadere del 150° giorno dalla domanda di transito per effetto dell'accoglimento del suo ricorso, non potendo trovare, nella specie, applicazione la disposizione che regola l'ordinario procedimento di esame della domanda di passaggio ai ruoli civili, travolto dal giudicato e, comunque, reiterando in via subordinata la domanda di risarcimento del danno subito per effetto del ritardo dell'adozione del provvedimento.

Si è costituita l'Amministrazione della Difesa per resistere al ricorso.

Nella camera di consiglio [REDACTED] l'appello è passato in decisione.

L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.

In ordine alla domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali deve richiamarsi, in via generale, il principio per cui, a differenza dell'annullamento di un provvedimento di destituzione dal servizio, con conseguente restitutio in integrum, comportante la piena reintegrazione del dipendente a vedersi attribuire la retribuzione per il periodi di lavoro

non prestato a causa dell'illegittima interruzione del rapporto di servizio in corso (Cons. Stato Sez. IV, 18-11-2011, n. 6103), alla decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento che abbia illegittimamente negato l'assunzione in servizio non corrisponde la retroattività degli effetti economici, a ciò ostando il consolidato principio di corrispettività delle prestazioni delle parti del rapporto di pubblico impiego (Cons. Stato Sez. III, 03-10-2011, n. 5426).

Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha considerato applicabile, quanto agli effetti economici intercorrenti tra la presentazione della domanda e l'effettivo transito del ricorrente nei ruoli civili, la norma contenuta nel D.M. 18 aprile 2002, che rimanda al trattamento goduto all'atto del giudizio di non idoneità, nella specie non percepito per motivi che non sono stati oggetto di contestazione.

Diversamente, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha respinto integralmente la domanda risarcitoria, fondata sul ritardo con cui l'amministrazione ha provveduto in ordine alla disposizione del transito ai ruoli civili dell'interessato, con decreto in data 26 settembre [REDACTED] e decorrenza dal 2.11. [REDACTED], a fronte dell'originaria domanda del 9.5.2005 e della sentenza di accoglimento del suo ricorso del [REDACTED]

In merito, deve osservarsi, aderendo ad un condivisibile indirizzo (Consiglio di Stato Sez. III, 30.7.2013, n. 4020), che, ai sensi dell'art.

30 c.p.a., il mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria denota in sé l'elemento della colpa derivante dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza, buona amministrazione nonché dalla negligenza non scusabile in ragione dell'interesse giuridicamente protetto del soggetto che instauri un rapporto con l'amministrazione. Ciò è particolarmente evidente quando l'obbligatorietà dell'azione amministrativa discenda da una sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato e ciononostante l'amministrazione attenda, per l'esecuzione, la presentazione - ed il relativo accoglimento - del ricorso per l'esecuzione del giudicato, come nella specie avvenuto.

Ritiene quindi il Collegio che sussista, sotto questo profilo, per il ricorrente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno provocato dalla colpevole ritardata ottemperanza alla sentenza a lui favorevole.

Quanto al danno risarcibile, considerato che esso non può identificarsi nella piena retribuzione, dato che ciò si tramuterebbe in una piena restitutio in integrum, ma deve essere individuato nell'entità del pregiudizio sofferto per effetto del comportamento omissivo dell'amministrazione, si ritiene che, in carenza di diversa prova da parte del ricorrente, esso vada quantificato in via equitativa, in applicazione del combinato disposto degli articoli 2056 e 1226 cod. civ., in una somma pari al 50 per cento delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo intercorrente tra la comunicazione ovvero la notificazione della sentenza del Tar Lazio [redacted] e l'effettiva presa in servizio, con esclusione

della parte variabile e di quanto percepito dal ricorrente per altre attività lavorative, ove accertato dall'amministrazione.

Le somme così determinate andranno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale, questi ultimi nella misura eccedente il danno da svalutazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste, per il doppio grado, a carico dell'amministrazione appellata nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa a rifondere in favore dell'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere, Estensore

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)